



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 13828/22

TRA

Quadrano Antonio, nato a Napoli il 26.08.1970, rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea Cantiello

Ricorrente

E

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Davide Catalano, Itala De Benedictis e Luca Cuzzupoli

Resistente

OGGETTO: ripetizione d'indebito

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato il 28.10.2022 parte ricorrente in epigrafe ha esposto che l'Inps, con provvedimento del 31.03.2022, aveva disposto la revoca del reddito di cittadinanza di cui usufruiva per "mancanza requisito valore mobiliare non superiore alle soglie stabilite secondo la composizione del nucleo (art. 2 comma 1 lettera b) 3 legge 26/2019" e con successivo provvedimento del 1.02.2022 aveva chiesto la restituzione della somma di € 6.095,10

per aver disposto un pagamento non dovuto per il periodo da maggio 2019 a gennaio 2020. Avendo quindi eccepito la irripetibilità delle somme pretese, ha chiesto il ripristino della prestazione erroneamente revocata e l'accertamento giudiziale dell'illegittimità della pretesa avanzata dall'Inps, il tutto con vittoria delle spese di lite.

L'Inps si è costituito in giudizio resistendo alla domanda.

All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle "note scritte d'udienza", in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.

La domanda è infondata.

In via preliminare, occorre chiarire come la presente controversia abbia ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell'I.N.P.S. costituente il presupposto della formulazione dell'indebito oggettivo riguardante il reddito di cittadinanza.

Per tali ragioni sono inconferenti al presente *thema decidendum* tutti i motivi formulati da parte ricorrente che riguardano gli indebiti pensionistici che, pertanto, devono essere rigettati.

L'art. 13 co. 2 l. 412/1991, l'art. 52 l. 88/1989, e l'art. 1 co. 260 e segg. l. 662/1996 e l'art. 37 co. 8 l. 448/2001 sono norme eccezionali che derogano al regime generale di cui all'art. 2033 c.c. ma riguardano solo ed esclusivamente la materia dell'indebito previdenziale di tipo pensionistico e, per tali ragioni, non possono essere applicate ad altre tipologie di prestazioni in ragione della loro natura speciale ed eccezionale (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 12/12/2016 n. 25371; Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017, n. 2506; Cassazione civile, sez. un., 07/03/2005, n. 4809 nonché Cass. civ. sez. un. sentenze n.900, n. 901, n.902, n. 1315, n. 1317 e n. 1966 del 1995).

L'indebito assistenziale, oggetto del presente giudizio, è infatti

disciplinato dal legislatore in modo differente rispetto all'indebito previdenziale e si applicano le norme di diritto comune ex art. 2033 c.c. in via residuale. Come correttamente osservato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sent. 23/01/2008 n. 1446 e Cass. sent. 1 ottobre 2015, n. 19638): "la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutar), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l'Inps e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate; se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può

procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003)".

Va a questo punto osservato che le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono di recente pronunciate, nel senso che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228). Tale principio, per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale. Per tali ragioni è il ricorrente/accipiens a dover fornire la prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa creditoria, così come soddisfatta dal resistente/solvens.

Nel caso di specie parte resistente, nella propria memoria difensiva, ha dedotto che, dall'ISEE INPS-ISEE-2019-03655513E-00 presentato il 23.03.2019 si desume un patrimonio mobiliare di € 7.756,00 riferito alla giacenza media al 31.12.2018, considerato che, per il calcolo della DSU e del modello ISEE 2019, bisognava indicare il proprio patrimonio mobiliare al 31.12.2018. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è cambiato l'anno di riferimento dei patrimoni del modello Isee; il messaggio n. 3418 del 20 settembre 2019 ha chiarito che dal 1° gennaio di ogni anno, i redditi e i patrimoni

della DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Ne consegue, che sia il patrimonio mobiliare indicato in ISEE 2019 che in ISEE 2020 dovrebbero coincidere, ma dall'ISEE 2020 (INPS-ISEE-2020-02107806A-00) presentato il 31.01.2020 si può constatare che il patrimonio mobiliare è pari ad € 11.067,00. In seguito, durante il corso dell'anno 2020 sono stati presentati diversi ISEE con composizione del nucleo familiare differenti e la domanda INPS-RDC-2020-2572628 presentata il 29.05.2020 risulta, infatti, revocata dal Comune di Casal di Principe per "mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'Art. 3 del DPCM 159/2013)". In proposito il D.L. n. 4/19 stabilisce all'art. 2 comma 1 lett. b) che "con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:... 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo..".

L'onere della prova della spettanza del percepito ricade, pertanto, sul ricorrente che, nel caso de quo, non l'ha fornita, nulla allegando in ordine alla circostanza, dedotta dall'I.N.P.S., relativa alla mancanza del requisito patrimoniale ed alle discordanze rilevate in ordine alla composizione del nucleo familiare, limitandosi a depositare un'attestazione Isee presentata da Antonietta Belloro il 2.02.2022.

Parte ricorrente quindi, a fronte delle contestazioni sollevate dall'Inps, non ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti

dalla normativa di settore per il riconoscimento del reddito di cittadinanza.

Per tutti i motivi sin qui esposti, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

La complessità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Aversa 26.05.2023

Il Giudice
Anna Pia Perpetua